

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA

N. **514** DEL **03/04/17**

DA:
AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO

A:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA SOCIETA'
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

E P.C. DIRIGENTE

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
ED ECONOMICA DEL PERSONALE
ARCH. MARIO MESSINEO

DIRIGENTE
SERVIZIO PRODUZIONE E CONVENZIONI
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

FUNZIONARIO DIRETTIVO
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI
DOTT. AGOSTINO PORTANOVA

UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
MONITORAGGIO E RELAZIONI SINDACALI

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ADDETTO ALL'UFFICIO
ASSISTENZA DI PRODUZIONE
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

ISTRUTTORI DIRETTIVI
COORDINATORI SOCIETARI
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSULENTE SOCIETARIO
AVV. CLAUDIO ALONGI

PRESIDENTE
COLLEGIO SINDACALE SOCIETARIO

PRESIDENTE
ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETARIO

Oggetto: Permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Si fa riferimento a quanto in oggetto ed alla Circolare prot. n. 5990 del 18.01.2017 con cui l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 3 Gestione Giuridica del personale a tempo indeterminato -, nel revocare proprie precedenti disposizioni emanate al riguardo, ha fornito indicazioni, chiarimenti e disposizioni riguardo la fruizione di detti permessi.

In particolare pare opportuno, ancorchè necessario, riportare, qui di seguito, stralcio del punto 5) Fruizione dei permessi - della suddetta Circolare che testualmente recita:

"a) I permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità possono essere fruiti in ore

- per n. 2 ore giornaliere
o in giorni*
- nel numero massimo di tre giorni di permesso mensile*

I due permessi non sono cumulabili fra loro, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.

b) I permessi per i dipendenti che assistono le persone con handicap in situazione di gravità possono essere fruiti nel numero di

- Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabile in ore, per il contingente massimo previsto dal CCRL (ore 18)*

Per quanto sopra sub a) e b) si evidenzia che per la quantificazione del periodo di assenza trova applicazione per i dipendenti regionali quanto introdotto con l'art. 49 - co 20 - della LR 7 maggio 2015, n. 9, che così recita: "Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza."

Ne consegue che, rientrando i permessi retribuiti ex legge 104/92 - art. 3, comma 3 - nella fattispecie di cui al comma suddetto - così come previsto al punto 6 dell'art. 47 del CCRL del comparto nd -, a partire dalla data della presente la quantificazione del permesso ex legge 5 febbraio 1992 n. 104 - art. 3, comma 3 -, sarà effettuata esclusivamente in ore e conseguentemente per un massimo di 18 ore mensili.

La disciplina si applica, altresì, per assimilazione alla dirigenza a parziale modifica del vigente CCRL della dirigenza - art. 27, nonché agli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000.

.....
.....
.....

Ciò premesso ed in relazione ai contenuti della prefata Circolare, questa Società, con propria nota prot. n. 519/U del 07.02.2017 ha richiesto al predetto Dipartimento, ancorchè la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. non fosse tra i destinatari della suddetta Circolare, di conoscere se la medesima trovasse applicazione anche per questa Società, in considerazione della circostanza che al rapporto di lavoro intercorrente con il personale societario viene applicato il vigente C.C.R.L. del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Regionale 15 Maggio 2000 n. 10, nonché del Comparto Dirigenziale per i due Dirigenti in servizio, ed in considerazione, altresì, della circostanza che la scrivente Società è un organismo pubblico che, pertanto, ai sensi del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, applica ai propri dipendenti le medesime normative vigenti per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, ricordando, al contempo, che le prestazioni previdenziali ed assistenziali per questa Società vengono assicurate presso l'INPS, a cui questa Società stessa versa la relativa contribuzione e, per quanto oggetto della presente trattazione, limitandosi la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ad anticipare ai dipendenti societari interessati dalla fruizione di siffatti permessi retribuiti il relativo indennizzo economico che successivamente viene posto a conguaglio con l'INPS stesso.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 3 Gestione Giuridica del personale a tempo indeterminato - con propria nota prot. n. 18706 del 15.02.2017, acquisita agli atti societari in data 20.02.2017 al prot. n. 2086E, nel riscontrare la prefata richiesta societaria allo stesso avanzata, ha fatto presente che le disposizioni di cui alla Circolare in argomento si applicano "*... al personale di tutti gli enti che applicano per la gestione del proprio personale il medesimo CCRL.*", ritendendo, al contempo, che la circostanza inerente il rapporto con l'INPS, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., non sia pertinente in ordine ai benefici di cui in oggetto, in quanto non rileva sotto il profilo del trattamento giuridico e non deroga pertanto agli obblighi contrattuali che sottostanno al rapporto fra questa Società ed il proprio personale dipendente.

Per tutto quanto sopra espresso, **la quantificazione del permesso ex lege 5 febbraio 1992 n. 104 - art. 33, comma 3 -, sarà effettuata esclusivamente in ore e conseguentemente per un massimo di 18 ore mensili, fermo restando la fruizione a ore o multipli di ore.**

Per il personale societario in regime di part-time, **la quantificazione del permesso ex lege 5 febbraio 1992 n. 104 - art. 33, comma 3 -, sarà, parimenti, effettuata esclusivamente in ore, riproporzionando il suddetto monte ore mensile di 18 ore in ragione del ridotto orario lavorativo settimanale discendente dal rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando la fruizione a ore o multipli di ore.**

Restano invariati tutti gli altri aspetti inerenti le condizioni per richiedere i permessi, le relative autorizzazioni che al riguardo l'INPS rilascia a seguito dell'istanza telematica che il dipendente presenta, nonché le richieste preventive di fruizione di detti permessi.

Per completezza si rappresenta che questa Società, contestualmente alla presente Comunicazione interna societaria, ha provveduto ad inviare specifica nota societaria informativa a tutti gli Enti/Soci committenti ove presta servizio il personale societario, inerente la disciplina in argomento.

L'Ufficio segreteria, protocollo, posta e centralino avrà cura di consegnare copia della presente Comunicazione Interna societaria ai Sigg. Dipendenti societari - Istruttori Direttivi - Coordinatori societari ed al Sig. Dipendente societario - Istruttore Direttivo - Addetto all'Ufficio Assistenza di Produzione - ed avrà cura di acquisire da parte del medesimo personale firma per ricevuta nell'apposito elenco.

I Sigg. Istruttori Direttivi - Coordinatori Societari ed il Sig. Istruttore Direttivo - Addetto all'Ufficio Assistenza di Produzione -, avranno cura, ciascuno per quanto di propria competenza, di consegnare copia della presente Comunicazione Interna societaria al personale societario in indirizzo, acquisendo firma per ricevuta della medesima Comunicazione Interna societaria da parte dello stesso personale.

Al fine di darne ampia e massima diffusione, la presente Comunicazione Interna societaria viene, inoltre, affissa presso la bacheca aziendale della sede unica della Servizi Ausiliari Sicilia

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Società Consortile per Azioni sita in Palermo Via Libertà n. 37, viene, altresì, pubblicata in data odierna sul sito internet societario e verrà, infine, allegata alla prima busta paga utile di competenza delle SS.LL. in indirizzo, il tutto con espresso valore di notifica.

L'Ufficio Servizi Informatici dovrà pubblicare, nell'odierna giornata lavorativa, la presente comunicazione interna societaria sul sito internet societario.

L'Ufficio Paghe e Contributi dovrà allegare la presente Comunicazione Interna societaria in forma cartacea e/o e-mail, alla prima busta paga utile di competenza del personale societario in indirizzo.

..  ..
ADMINISTRATORE UNICO
DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO